



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI IV

- Al Consorzio vini Alto Adige  
[info@suedtirolwein.com](mailto:info@suedtirolwein.com)
- Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
[obstweinbau.fruttiviticoltura@pec.prov.bz.it](mailto:obstweinbau.fruttiviticoltura@pec.prov.bz.it)
- Al Dott. Andreas Kraus  
[Andreas.Kraus@provinz.bz.it](mailto:Andreas.Kraus@provinz.bz.it)
- Al Dott. Thomas Haas  
[thomas.haas@provinz.bz.it](mailto:thomas.haas@provinz.bz.it)
- e, p.c. Al Prof. Attilio Scienza  
Presidente Comitato Nazionale Vini DOP e IGP  
[attilio.scienza.ext@politicheagricole.it](mailto:attilio.scienza.ext@politicheagricole.it)
- Al Dott. Paolo Castelletti  
Presidente della  
Commissione tecnico-normativa  
del Comitato Nazionale vini DOP e IGP  
SEDE
- Alla D.ssa Palma Esposito  
Referente del Comitato Nazionale vini DOP e IGP  
Per la Provincia Autonoma di Bolzano  
SEDE

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0299512 del 05/07/2022

OGGETTO: richiesta di modifica (ordinaria e dell'unione) del disciplinare di produzione della DOP dei vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler").  
Richiesta documentazione integrativa.

A seguito della riunione della Commissione tecnico-normativa del Comitato nazionale Vini DOP e IGP del 13 maggio 2022, presenti i rappresentanti della provincia autonoma di Bolzano, durante la quale è stata presa in esame la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOP indicata in oggetto e la relativa documentazione, la Commissione medesima ha richiesto di fornire i seguenti ulteriori elementi e chiarimenti:

**Articolo 1:**

- Introduzione del termine "Gold" per i prodotti VSQ riserva: detto termine risulta alquanto generico e, pertanto, si invita il Consorzio proponente in accordo con la Provincia autonoma di



Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI IV

Bolzano, ad individuare un termine più preciso e possibilmente connesso e riferibile al territorio di provenienza.

Inoltre si chiedono i dati relativi alla effettiva produzione della tipologia spumante che dovrebbe essere designato con l'eventuale nuova menzione.

- Termine “Gran Alp”: si ritiene di stralciare l'utilizzo di detto termine in quanto in contrasto con la normativa dell'Unione europea (Reg. 33/2019), poiché, sia a livello nazionale che di altri paesi dell'Unione europea, sussistono delle denominazioni con il termine “Alp” che ne pregiudicano la previsione come menzione (Reg. 33/2009 – Art. 33).

**Comma 7:**

- cancellare i riferimenti normativi relativi all'utilizzo della denominazione «Alto Adige» utilizzata quale specificazione aggiuntiva, *“ai sensi dell'art. 120 del Regolamento (UE) 1308/2013 e dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 33/2019”*.

**Articolo 2,**

**Comma 1, lettera c):**

- occorre approfondire se è intenzione prevedere l'utilizzo dei vitigni aromatici nella frazione residuale del 15% della base ampelografica.

**Comma 1, lettera d):**

- si segnala una incongruenza con l'articolo 1 riguardo alle tipologie bianche con indicazione di due vitigni, in quanto sono elencati più varietà di viti rispetto a quelle indicate all'articolo 1 per le tipologie bi-varietali bianche. Pertanto, si chiede di far corrispondere le formulazioni presenti nei citati due articoli.

Sempre per quanto riguarda l'indicazione in etichetta di due varietà di vite, si propone di specificare all'articolo 1 le disposizioni contenute all'articolo 45, comma 1 della legge n. 238/2016.

**Comma 1, lettera e):**

- per la tipologia Rosso con indicazione di due vitigni, valgono le stesse considerazioni in precedenza esposte per le tipologie Bianco bi-varietali.

**Comma 2:**

- completare, per uniformità, con i nomi in tedesco.

**Articolo 3:**

- si richiede una cartografia aggiornata della DOP poiché è stata ampliata sia la zona di produzione della denominazione “Alto Adige” che quella di talune sottozone. E' altresì utile che la

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0299512 del 05/07/2022



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI IV

cartografia indichi anche la collocazione geografica, all'interno dell'Italia, della DOP, ciò al fine di allegarla alla domanda di modifica al momento della trasmissione alla CE tramite l'App. e-Ambrosia.

**Articolo 5:**

- **Comma 1:** zona di vinificazione e imbottigliamento. Limitazione della zona di imbottigliamento.

E' necessario integrare la documentazione con l'attestazione, da parte della Provincia autonoma di Bolzano o del competente Organismo di Controllo, che gli aderenti alla limitazione in argomento rappresentano il 51% della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio.

- **Comma 1, a):**

ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera a) della Legge n.238/2016, si chiede di specificare, in maniera puntuale, la zona in cui possono essere effettuate le operazioni in deroga di vinificazione, elaborazione ed imbottigliamento al di fuori della zona geografica delimitata. Tale richiesta è giustificata dal fatto che nel disciplinare proposto non si comprende se tale zona riguarda il territorio dei comuni limitrofi all'area geografica delimitata della DOP "Alto Adige" o l'intera Provincia di Trento.

Inoltre si ritiene che l'accertamento dei requisiti delle aziende interessate che possono svolgere le citate operazioni in deroga, può essere effettuato dal competente Organismo di Controllo e non tramite autorizzazione dello scrivente Ministero.

- **Comma 1, b):**

Per quanto riguarda la delimitazione della zona di imbottigliamento, si consiglia di utilizzare analoghe giustificazioni a quelle della DOP Soave, la cui domanda di modifica, concernente la delimitazione della zona di imbottigliamento, è stata positivamente accolta dalla Commissione europea e pubblicata nella GUUE n. L/411 del 19.11.2021.

A titolo di esempio si trascrive la seguente formulazione:

*“Conformemente alla normativa nazionale e dell’Unione europea l’imbottigliamento dei vini “.....”, deve essere effettuato all’interno del territorio delimitato di cui al precedente ....., ed è motivato dall’esigenza di salvaguardare la qualità dei vini, garantire l’origine ed assicurare la tempestività, l’efficacia ed economicità dei controlli.*

*Infatti, il trasporto e l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino “.....”, che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche, che possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore).*

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.02995/12 del 05/07/2022



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI IV

*Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa. L'imbottigliamento nella zona di origine, con l'assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto. Questi aspetti, associati all'esperienza e la profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine ".....", consentono di effettuare l'imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.*

*L'imbottigliamento in zona di produzione si prefigge altresì di assicurare il controllo, da parte del competente Organismo, con la massima efficienza, efficacia ed economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione.*

*Infatti, l'Organismo di controllo può programmare, nella zona di produzione, con la massima tempestività, le visite ispettive presso tutte le Ditte interessate al momento dell'imbottigliamento del vino ....., in conformità al relativo piano dei controlli.*

*Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino DOP ".....", siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all'autenticità del vino confezionato.*

*Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, è consentito che le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della DOP "....." per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica che introduce l'obbligo di imbottigliamento in zona."*

Si rende noto, infine, che il procedimento di tale modifica di categoria dell'Unione, sarà svolto allorquando definita la modifica di categoria ordinaria.

- **Comma 2:**

Riguardo all'utilizzo delle Unità Geografiche Aggiuntive occorre inserire all'art. 4 la disposizione che il vino derivi da uve al 100% delle singole Unità Geografiche Aggiuntiva.

Si consiglia di cancellare l'ultimo capoverso perché di difficile gestione.

- **Comma 3:**

Si propone di cancellare il paragrafo di seguito riportato, in quanto prescrive una disposizione superflua.

~~*"Nella produzione dei Vini "Alto Adige" con o senza sottozona è consentito l'utilizzo di uve parzialmente appassite. La percentuale di uve appassite non può superare il 30%."*~~

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0299512 del 05/07/2022



Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI IV

- **Articolo 6:**

Per la tipologia spumante occorre precisare il tenore zuccherino: *da pas dosè a brut*.  
Per la tipologia Rosso, anche riserva, al colore: specificare: *dal rosso rubino al rosso granato*;  
inoltre al sapore togliere "*pieno*" e "*consistente*".

**Articolo 7**

- **Comma 3:**

occorre chiarire, se in ambito di etichettatura, per le Unità Geografiche Aggiuntive deve essere indicato sempre un solo vitigno o, nei casi delle Unità geografiche aggiuntive nelle quali sono segnalati due o più vitigni, possono essere riportati in etichetta due o più varietà di vite. (es. Nel Comune di Aldino: *Aldein-Aich: vitigni Pinot Bianco, Pinot Nero*; - Nel comune di Appiano: *Eppan Berg: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon, Pinot nero*).

In tale ultima ipotesi occorre che l'articolo 1 e l'articolo 7 della proposta di disciplinare concordino per quanto riguarda l'elenco dei vitigni da utilizzare in etichetta.

- **Penultimo capoverso:** per quanto riguarda la specificazione "*classico*", si consiglia di spostare il seguente periodo all'articolo 3, al termine della descrizione della sottozona "Santa Maddalena":
- "*Per i vini «Alto Adige Santa Maddalena» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d'origine più antica, già indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena (frazioni Santa Maddalena, S. Pietro, S. Giustina, Leitago e parte di Rencio) menzioni geografiche aggiuntive Prazöll, St Peter, St. Justina, Leitach e Rentsch), è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico»*".

**Articolo 8**

- **Comma 1:**

In merito ai sistemi di chiusura dei recipienti, è utile conoscere se è intenzione o meno escludere il tappo a corona.

Si invitano i soggetti in indirizzo, per quanto di loro competenza, a fornire allo scrivente Ufficio la documentazione integrativa ed i chiarimenti richiesti.

Si resta a disposizione per fornire ogni utile chiarimento in merito alle integrazioni richieste.

Il Dirigente  
Roberta Cafiero  
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0299512 del 05/07/2022